

no. 155

gennaio 2016

Il diritto matrimoniale

Questo tema, già trattato nelle newsletter num. 73 e 74, viene ripreso per una presentazione sommaria e - si spera - di facile lettura. In questo e nel prossimo numero sono illustrati in sintesi i tre regimi matrimoniali previsti dal Codice Civile Svizzero (CCS), i concetti di erede, i gradi di parentela e le quote ereditarie.

Regimi dei beni fra i coniugi

La proprietà, la gestione e la disponibilità dei beni dei coniugi sono rette dalle disposizioni di uno dei tre regimi definiti dal CCS, di cui uno è il regime ordinario, mentre gli altri due sono adottati in base ad una convenzione matrimoniale. Quest'ultima va formalizzata per atto pubblico. Le disposizioni legali prevedono anche l'eventualità di un regime straordinario, che viene pronunciato dal giudice su istanza di un coniuge, in presenza di un grave motivo, come la situa-

zione dell'altro coniuge, oberato da debiti, il fatto che egli metta in pericolo gli interessi dell'istante o della comunione, che rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni, o che rifiuta di informare l'istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza o sui suoi debiti, oppure è durevolmente incapace di discernimento. Il regime straordinario consiste nel passaggio alla separazione dei beni.

1 Regime della partecipazione agli acquisti (regime ordinario): CCS, art. 196 e seguenti

È il regime più diffuso, in quanto si applica automaticamente alle unioni matrimoniali se, al momento del matrimo-

nio o successivamente, i coniugi non fanno richiesta di altre disposizioni.

Beni propri dei singoli coniugi	Acquisti durante il regime matrimoniale
<p>Fanno parte dei beni propri, per legge</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; • i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime matrimoniale o successivamente pervenuti per eredità o donazione. <p>Possono far parte dei beni propri, per convenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni destinati all'esercizio di una professione o di un'impresa; • i redditi dei beni propri, escludendoli così dagli acquisti (vedi colonna a lato). 	<p>Fanno parte degli acquisti</p> <ul style="list-style-type: none"> • i guadagni provenienti dal lavoro dei coniugi; • le prestazioni previdenziali e sociali; • i risarcimenti per impedimento al lavoro; • i redditi dei beni propri; • i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.
Amministrazione, disponibilità e godimento da parte del singolo coniuge.	Disponibilità solo con il consenso di entrambi i coniugi.

Scioglimento del regime e liquidazione

Il regime è sciolto alla morte di un coniuge o allorché sia convenuto un altro regime.

In caso di divorzio o di separazione, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.

- Ciascun coniuge riprende i suoi beni propri inclusi quelli che eventualmente si trovano in possesso dell'altro; i beni propri del defunto passano nella massa successoria, mentre quelli del superstite restano al superstite.
- In seguito, si assegna la metà dell'insieme degli acquisti alla massa successoria; l'altra metà va al superstite.
- Gli art. 207-219 regolano le questioni particolari (reintegrazioni di liberalità fatte negli ultimi 5 anni da un coniuge, senza il consenso dell'altro, compensi fra acquisti e beni propri, determinazione del valore, abitazione e suppellettili domestiche e altro ancora).

2 Regime della comunione dei beni (regime convenzionale): CCS, art. 221 e seguenti

In base a questa convenzione i beni propri dei coniugi sono meno numerosi rispetto a quelli del regime di partecipazione agli acquisti.

Questo regime riunisce tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi in un'unica sostanza, che

appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi. Nessun coniuge può disporre della sua quota. La convenzione può prevedere delle regole diverse, escludendo ad esempio determinati beni o limitando la comunione ai soli beni acquistati.

Beni propri dei singoli coniugi	Beni comuni
Fanno parte dei beni propri, per legge <ul style="list-style-type: none"> le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; le pretese di riparazione morale. 	Fanno parte dei beni comuni <ul style="list-style-type: none"> La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, inclusi dunque le eredità, le donazioni, i beni acquistati dai coniugi prima e dopo il matrimonio; sono esclusi solo i beni propri; La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi; Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge.
Possono far parte dei beni propri, per convenzione <ul style="list-style-type: none"> beni o categorie di beni, che di regola appartengono ai beni comuni ma che ne vengono esclusi, come fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un'impresa. 	
Ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.	Nessun coniuge può disporre della sua quota; i coniugi amministrano i beni comuni nell'interesse dell'unione coniugale.
Scioglimento del regime e liquidazione	
<p>Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.</p> <p>In caso di divorzio o di separazione, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prima di tutto si ripartiscono i beni propri di ognuno. I beni propri del defunto passano nella massa successoria ed i beni propri del superstite restano al superstite. In seguito, si assegna la metà dei beni comuni alla massa successoria e l'altra metà al superstite. In caso di divorzio o separazione ciascun coniuge riprende inoltre, fra i beni comuni, quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri. I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi. Gli art. 237-246 regolano alcune questioni particolari (determinazione del valore, abitazione e suppellettili domestiche e altro ancora). 	

3 Regime della separazione dei beni (regime convenzionale): CCS, art. 247 e seguenti

In base a questa convenzione ogni coniuge è proprietario dei propri beni e ne dispone.

Quote separate dei beni per i singoli coniugi
<ul style="list-style-type: none"> Ogni coniuge è proprietario dei propri beni. Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone. Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge, deve fornirne la prova; in caso contrario si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza. Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero, contro compenso all'altro coniuge. In caso di decesso, si attribuiscono i beni del defunto alla massa successoria. Il coniuge superstite rimane proprietario della propria quota di beni.

Aspetti fiscali

Il regime matrimoniale adottato non ha nessun effetto sulla fiscalità. In base alle norme attuali

mente in vigore, la famiglia resta in ogni caso un soggetto fiscale unico.

Tutte le newsletter sono scaricabili in formato .pdf dal sito www.mediconsul.ch